

La Corte costituzionale conferma l'orientamento secondo il quale la q.l.c. sollevata nella fase cautelare del processo amministrativo dopo il rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato è inammissibile.

La Corte ha evidenziato come l'avvenuta definizione del giudizio cautelare determini l'esaurimento del relativo potere del rimettente di guisa che l'incidente di costituzionalità sollevato ai fini del giudizio di merito rende la stessa q.l.c. inammissibile per difetto di rilevanza.

### **Corte costituzionale, sentenza 22 luglio 2021, n. 162 – Pres. Coraggio, Red. Buscema**

#### **Polizia di Stato – Espulsione dal corso degli allievi e degli agenti in prova responsabili di mancanze punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione – Questioni inammissibili di costituzionalità**

*Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6-ter, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione (1).*

(1) I. – Con la sentenza in rassegna la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6-ter, comma 3, del d. P.R. 24 aprile 1982, n. 335 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia), sollevate da T.a.r. per il Friuli Venezia-Giulia, ordinanza 2 marzo 2020, n. 96, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 Cost.

La vicenda contenziosa nella quale si è innestato l'incidente di costituzionalità muove dalla impugnazione, dinanzi al T.a.r., del decreto del Capo della Polizia che ha disposto l'espulsione del ricorrente dal Corso per allievi agenti della Polizia di Stato e la cessazione dal servizio nell'Amministrazione, nonché del provvedimento del direttore della Scuola allievi agenti della Polizia di Stato di Trieste che, nelle more dell'emanazione del primo, aveva sospeso il giudizio di idoneità al servizio.

L'espulsione era stata irrogata su proposta dello stesso direttore della Scuola, in applicazione del combinato disposto dell'art. 6-ter commi 3 e 5 del d.P.R. 335 del 1982 (per cui "sono espulsi dal corso gli allievi e gli agenti in prova responsabili di mancanze punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione", "la dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione") e dell'art. 6 comma 4 n. 8 del d.P.R. 737 del 1981 (che punisce con la sanzione della sospensione dal servizio la condotta di "uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope risultante da referto medico legale").

A seguito di accertamenti medico-legali disposti in occasione di un sinistro stradale era, infatti, risultato che il ricorrente avesse fatto uso di cannabis, come dimostrato dal rinvenimento nelle urine dei relativi metaboliti.

Il T.a.r. ha dubitato della legittimità costituzionale della disciplina di riferimento nella parte in cui essa esclude la sussistenza di margini per l'Amministrazione nella valutazione della gravità del comportamento dell'agente in prova per il quale è prevista l'espulsione automatica in presenza di violazioni quale quella contestata.

La q.l.c. è stata sollevata nella fase cautelare del giudizio dopo il rigetto dell'istanza di sospensione degli atti impugnati proposta dal ricorrente.

II. – L'iter argomentativo in base al quale la Corte è giunta alla declaratoria di inammissibilità della q.l.c. è così articolato:

- a) l'istanza cautelare avanzata nel giudizio *a quo* è stata rigettata a causa dell'insufficiente specificazione dei profili di *periculum in mora* e di concreta utilità del provvedimento interinale domandato, apparendo al T.a.r. verosimile l'inattuabilità pratica della misura richiesta, cioè l'ammissione con riserva agli esami;
- b) l'incidente di costituzionalità della norma censurata, dunque, non risulta proposto per decidere l'istanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato, bensì dopo il suo rigetto, al fine di dare soluzione al giudizio "sotto il profilo del merito", ma prima che si radichi la potestà decisoria a esso relativa;
- c) secondo la giurisprudenza della Corte, perché non si verifichi l'esaurimento del potere cautelare del rimettente, con conseguente inammissibilità della questione di costituzionalità per irrilevanza nel giudizio *a quo*, è necessario che il provvedimento sia:
  - c1) "interinale";
  - c2) "ad tempus";
  - c3) o ancora provvisorio e temporaneo fino alla ripresa del giudizio cautelare dopo l'incidente di legittimità costituzionale;
- d) in relazione a tali principi nel giudizio amministrativo, come strutturato prima della riforma introdotta dal nuovo codice del processo, si è affermato che "se il giudice amministrativo solleva la questione di legittimità costituzionale della norma relativa al merito del ricorso, contestualmente alla decisione, senza alcuna riserva, di accoglimento o di rigetto sulla domanda di sospensione del provvedimento impugnato, la questione risulta, per un verso, non rilevante nell'autonomo contenzioso sulla misura cautelare – esauritosi con la relativa pronuncia –, e per altro verso intempestiva in rapporto alla seconda ed eventuale sede contenziosa, posto che, prima del perfezionamento dei requisiti processuali prescritti (domanda di parte, assegnazione della causa per la sua

*trattazione), l'organo giurisdizionale è sprovvisto di potestà decisoria sul merito e sulle questioni di costituzionalità ad esso relative, ancorché questa deliberazione sia limitata alla non manifesta infondatezza delle eccezioni e solo strumentale alla predetta seconda fase del giudizio" (Corte cost., sentenza 16 luglio 2014, n. 200, in Foro it., 2015, I, 387);*

- e) tali considerazioni continuano a valere, anche nel processo amministrativo quale strutturato dopo la riforma, per l'ipotesi di rigetto della domanda cautelare, atteso che, ai sensi dell'art. 55, comma 11, c.p.a., solo la concessione della misura cautelare comporta l'instaurazione del giudizio di merito senza necessità di ulteriori adempimenti, con la conseguenza che l'eventuale questione di legittimità costituzionale non sarebbe intempestiva rispetto a tale sede contenziosa, essendo (solo) in questo caso il giudice provvisto di piena potestà decisoria (ancora, sentenza n. 200 del 2014, cit.).

III. – Per completezza, si consideri quanto segue:

- f) sul rapporto tra giudizio cautelare nel processo amministrativo e rilevanza della q.l.c. nella giurisprudenza costituzionale:
- f1) Corte cost., 16 luglio 2014, n. 200, cit.;
  - f2) Corte cost., ordinanza 7 giugno 2012, n. 150, in *Foro it.*, 2012, I, 2263, con nota di ROMBOLI;
  - f3) Corte cost., ordinanza 11 novembre 2011, n. 307, in *Giur. cost.*, 2011, 4296);
  - f4) Corte cost., ordinanza 13 luglio 2011, n. 211, in *Riv. amm. appalti*, 2011, 207, con nota di BRUNETTI;
  - f5) Corte cost., sentenza 7 luglio 2010, n. 236, in *Guida al dir.*, 2010, 30, 96, con nota di FORLENZA; *Giur. cost.*, 2010, 2892, con nota di CHIEPPA, LEHNER;
  - f6) Corte cost., 8 aprile 2010, n. 128, in *Foro it.*, 2011, I, 721;
- g) sulle soluzioni che, con riferimento all'incidente di costituzionalità nel giudizio cautelare amministrativo, hanno tentato di conciliare il carattere accentrato del controllo di costituzionalità delle leggi con il principio di effettività della tutela giurisdizionale: Cons. Stato, sez. VI, ordinanza 28 novembre 2011, n. 6277, in *Foro it.*, 2012, III, 512, secondo cui, in tal senso "la giurisprudenza [...] ha sperimentato due soluzioni. La prima consiste nel concedere la sospensiva, disapplicando la legge sospettata di incostituzionalità, rinviando al giudizio di merito la rimessione della questione di legittimità costituzionale (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., ordinanza 20 dicembre 1999, n. 2, in *Corriere giur.*, 2000, 232, con nota di TARASCO; *Giornale dir. amm.*, 2000, 365, con nota di NICOLAZZI; *Foro it.*, 2000, III, 444 (m), con nota di CAMPANELLI; *Guida al dir.*, 2000, 2, 94, con nota di MEZZACAPO; *Rass. avv. Stato*, 1999, I, 458, con nota di PALMIERI; Cons. giust. amm. sic., ordinanza 13

giugno 2001, n. 458, in *Urbanistica e appalti*, 2002, 223, con nota di GIOVAGNOLI). La seconda consiste, invece, nella scomposizione del giudizio cautelare in due fasi: nella prima fase si accoglie la domanda cautelare «a termine», fino alla decisione della questione di costituzionalità contestualmente sollevata; nella seconda fase, all'esito del giudizio di costituzionalità, si decide «definitivamente», tenendo conto, per valutare se sussiste il *fumus boni iuris*, della decisione della Corte costituzionale, sulla domanda cautelare. Tra le due soluzioni possibili, il collegio ritiene preferibile la seconda, perché è quella che meno si allontana dai principî su cui si fonda il nostro sistema di giustizia costituzionale: essa evita, infatti, che il giudice a quo possa disapplicare «definitivamente» la legge, sottraendosi contestualmente anche all'obbligo, di cui all'art. 23 l. 11 marzo 1953 n. 87, di sollevare la questione di costituzionalità”;

h) sulla parallela tematica del rapporto tra giudizio cautelare e questione pregiudiziale ex art. 267 TFUE:

h1) Corte di giustizia Ce, 9 novembre 1995, C-465/93, *Atlanta*, in *Giornale dir. amm.*, 1996, 333, con nota di CHITI;

h2) Corte di giustizia Ce, 21 febbraio 1991, C-143/88 e 92/89, *Zuckerfabrik*, in *Foro it.*, 1991, IV, 1;

h3) Corte di giustizia Ce, 19 giugno 1990, C-213/89, *Factortame*, in *Giur. it.*, 1991, I, 1, 1123 con nota di CONSOLO; *Riv. it. dir. pubbl. comunitario*, 1991, 1057 con nota di MUSCARDINI; *Riv. dir. proc.*, 1991, 1119, con nota di SICA; per la dottrina straniera, *ex multis*, RODFORD, in *Gazette du Palais*, 10 marzo 1991, 9-10; WADE, in *L.Q.R.*, 1991, 1; ALLOTT, in *Cambridge Law Journal*, 1990, 337; CAMPBELL, in *The Scots Law Times*, 1990, 89; MAGLIEVERAS, *ibid.*, 321; FOURGOUX, in *Dalloz*, 1990, 548; GARCIA DE ENTERRIA, in *Rev. espanola de derecho administrativo*, 1990, 401; LE MIRE, in *Actualité juridique*, 1990, 234; SIMON e BARAV, in *Revue du Marché Commun*, 1990, 591; SZYSZCZAK, in *European Law Review*, 1990, 480; TOTH, in *Common Market Law Review*, 1990, 573;

i) sul presupposto della rilevanza nella q.l.c. nelle sue diverse declinazioni (tra le più significative):

i1) sulla nozione di rilevanza: Corte cost., 11 febbraio 2015, n. 10 (in *Foro it.*, 2015, I, 1502);

i2) sugli attributi della rilevanza: I) quanto all'attualità, Corte cost. 10 giugno 2016, n. 134, in *Foro it.*, 2016, I, 1669, con nota di POLISENO; II) sulla non implausibilità, alla stregua della motivazione offerta dal rimettente: Corte cost., 2 aprile 2014, n. 67, in *Foro it.*, 2015, I, 2269; con specifico riferimento ai presupposti processuali e alle condizioni dell'azione del giudizio *a quo*, Corte cost., 11 dicembre 2015, n. 262, in *Foro it.*, 2016, I, 373; III) sulla

insensibilità alle vicende del rapporto o del processo *a quo* (art. 18 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale), Corte cost., 10 giugno 2016, n. 133, in *Foro amm.*, 2016, 1720;

- i3) sui corollari della rilevanza: I) quanto all'incidentalità (necessaria sussistenza del giudizio *a quo* e sua alterità rispetto al giudizio incidentale), Corte cost., 24 settembre 2015, n. 191, in *Foro it.*, 2015, I, 3369; II) sull'inerenza della disposizione censurata all'area decisionale del rimettente, Corte cost., 12 maggio 2016, n. 102 (in *Bollettino trib.*, 2016, 1345, con nota di AZZONI; *Giur. it.*, 2016, 1711 (m), con nota di POLEGRI; *Società*, 2016, 1125, con nota di BINDI; *Rass. avv. Stato*, 2016, 3, 83, con nota di LIPPOLIS; *Giur. cost.*, 2016, 1479, con nota di TRIPODI; *Giur. comm.*, 2020, II, 1033, con nota di DESANA); III) sulla rilevanza di questioni riguardanti la regolare costituzione o investitura del rimettente ovvero le garanzie costituzionali a tutela dell'esercizio della funzione giurisdizionale, Corte cost., ordinanza 17 dicembre 2008, n. 421, in *Giur. cost.*, 2008, 4823; IV) sull'incidenza dell'eventuale decisione di accoglimento sul giudizio *a quo*: con riferimento alla necessaria influenza sulla posizione giuridica dedotta nel processo principale, Corte cost., ordinanza 30 gennaio 2015, n. 15, in *Rass. forense*, 2014, 89; con riferimento alla ininfluenza sulla posizione giuridica dedotta nel processo principale, Corte cost. 11 febbraio 2016, n. 20, in *Foro it.*, 2016, I, 3416;
- i4) sulla rilevanza e i profili di compatibilità eurounitaria della norma impugnata: Corte cost., 14 dicembre 2017, n. 269 (in *Foro it.*, 2018, I, 26, in *Foro it.*, 2018, I, 405, con nota di SCODITTI, in *Giust. pen.*, 2017, I, 321, con nota di DELLI PRISCOLI, in *Giur. cost.*, 2017, 2925, con note di SCACCIA, REPETTO, FEDELE, in *Riv. dir. internaz.*, 2018, 282, in *Riv. giur. trib.*, 2018, 105, con nota di FERRARA, in *Corriere trib.*, 2018, 684, con nota di MISCALI);
- i5) sul carattere necessario della motivazione del requisito della "rilevanza" della questione di legittimità costituzionale e sulla (non) concreta applicabilità della norma censurata, in tal senso, tra le diverse, cfr.: I) Corte cost., ordinanza 21 dicembre 2018, n. 242; sentenza 8 novembre 2018, n. 194 (in *Foro it.*, 2019, I, 89, con nota di ROMBOLI); 31 maggio 2018, n. 114 (id., 2018, I, 2247, con nota di PERRINO); ordinanza 9 febbraio 2018, n. 22 (in *Arch. circolaz.*, 2018, 187, con nota di CARRATO; *Giur. it.*, 2018, 1495, con nota di ZUFFADA; *Guida al dir.*, 2018, 11, 50, con nota di MINNELLA); sentenza 2 febbraio 2018, n. 18 (in *Foro it.*, 2018, I, 701); 29 novembre 2017, n. 248; 13 luglio 2017, n. 187 (in *Corriere trib.*, 2017, 2773, con nota di

FERRANTI; *Giur. cost.*, 2017, 1729, con nota di PERRONE; *Dir. e pratica trib.*, 2018, 1185, con nota di RAVERA); 12 dicembre 2012, n. 280 (in *Foro it.* 2013, I, 1065, con nota di TRAVI); 22 dicembre 2011, n. 338 (in *Bollettino trib.*, 2012, 629, con nota di BRIGHENTI; *Urbanistica e appalti*, 2012, 529, con nota di FOSSATI; *Giust. civ.*, 2012, I, 883, con nota di GALLO);

- i6) sui presupposti di ammissibilità della questione di legittimità costituzionale, avuto riguardo alla completezza della ricostruzione, da parte del giudice *a quo*, del quadro normativo di riferimento, cfr., in particolare: I) Corte cost., 19 giugno 2019, n. 150 (in *Foro it.*, 2019, I, 2603 nonché oggetto della News US in data 16 luglio 2019), secondo cui *“La circostanza che il rimettente non abbia ricostruito in modo completo il quadro normativo, né abbia esaminato i profili indicati di applicabilità della disciplina intervenuta, anche solo per negarne rilievo o consistenza, compromette irrimediabilmente l’iter logico-argomentativo posto a fondamento delle censure sollevate. Ciò che, secondo la costante giurisprudenza costituzionale, ne preclude lo scrutinio, incidendo sull’ammissibilità delle questioni”*; II) Corte cost., 26 gennaio 2018, n. 9 (in *Riv. giur. edilizia*, 2018, I, 23, nonché oggetto della News US 8 febbraio 2018, cui si rinvia per ulteriori approfondimenti), secondo cui *“è compito del giudice a quo identificare univocamente la norma da applicare alla fattispecie concreta. Omettendo di farlo, e formulando questioni alternative su due diverse leggi succedutesi nel tempo, l’ordinanza finisce per formulare questioni dichiaratamente ancipiti e, per questo, inammissibili”*; III) Corte cost., 17 febbraio 2016, n. 33 (in *Riv. giur. Edilizia*, 2016, I, 437), che – in relazione a una questione di legittimità costituzionale concernente una norma regionale che attribuiva alle Province ordinarie il compito di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione – ne ha dichiarato la manifesta inammissibilità perché *“alla luce della incompleta ricostruzione normativa e del contrasto giurisprudenziale in atto, il presente giudizio appare impropriamente diretto a ottenere da questa Corte un avallo della interpretazione già ritenuta incostituzionale dal giudice rimettente”*; IV) Corte cost., 29 ottobre 2015, n. 210 (in *Foro it.*, 2016, I, 783, con nota di DE LUNGO); V) Corte cost., 15 maggio 2015, n. 82 (in *Foro it.*, 2016, I, 45, con nota di D'AURIA) che, con riferimento ad un ricorso di costituzionalità in via principale, ha affermato che *“il ricorso in via principale deve identificare esattamente la questione nei suoi termini normativi, indicando le norme costituzionali e ordinarie, la definizione del cui rapporto di compatibilità o incompatibilità costituisce l’oggetto della questione e [...], inoltre, deve contenere una argomentazione di merito a sostegno della richiesta declaratoria di illegittimità*

costituzionale, giacché l'esigenza di una adeguata motivazione a supporto della impugnativa si pone in termini perfino più pregnanti nei giudizi diretti rispetto a quelli incidentali"; VI) Corte cost., 3 marzo 2015, n. 27 (in *Foro it.*, I, 1117), che ha dichiarato inammissibile "per incompleta ricostruzione, e conseguente mancata ponderazione, del quadro normativo di riferimento" (con conseguenti "gravi lacune dell'ordinanza di rimessione" tali da minare "l'iter logico-argomentativo posto a fondamento della valutazione di non manifesta infondatezza"), la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge n. 78 del 1983, nella parte in cui riconosce alle forze armate e di polizia, ma non anche ai vigili del fuoco, l'attribuzione dell'indennità d'imbarco; VII) Corte cost., 11 giugno 2014, n. 165 (in *Foro it.* 2014, I, 3042), che ha dichiarato inammissibile, per insufficiente motivazione ed incompleta ricostruzione del quadro normativo, la questione di legittimità costituzionale di alcune norme della legislazione regionale toscana che, secondo il rimettente, determinavano l'ampliamento delle attività assoggettate ad autorizzazione anziché a mera segnalazione di inizio attività; qui la Corte ha rilevato che quest'ultima asserzione non risultava sorretta da un'adeguata ricostruzione del quadro normativo, con conseguente formulazione del seguente rimprovero a carico del giudice rimettente: "Un'adeguata e puntuale ricostruzione del complessivo contesto normativo statale sul quale le norme censurate avrebbero illegittimamente inciso sarebbe stata tanto più necessaria se si considera che le disposizioni in oggetto risultano, invece, limitarsi a sostituire il Suap al comune, quale soggetto destinatario delle istanze per l'esercizio di grandi e medie strutture di vendita e di centri commerciali"; VIII) Corte cost., 25 ottobre 2000, n. 440 (in *Foro it.*, 2001, I, 40, con nota di DI CHIARA; in *Corriere giur.*, 2000, 1580, con nota di CORBETTA; *Guida al dir.*, 2000, 41, 100, con nota di BRICCHETTI), secondo cui "L'incertezza espressa dallo stesso rimettente in ordine all'applicazione della norma oggetto di scrutinio di costituzionalità rende la questione manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza";

- i7) sulla definizione della fase cautelare in appello e ininfluenza sul giudizio costituzionale pendente: Corte cost., 25 giugno 2019, n. 160 (in *Guida al dir.*, 2019, 30, 78, con nota di PONTE; *Rass. dir. economia sport*, 2019, 75, con nota di MAIO; *Giur. cost.*, 2019, 1670, con nota di SCOCA; *Giornale dir. amm.*, 2020, 213 (m), con nota di BASILICO, AVERARDI; oggetto della News US in data 8 luglio 2019), secondo cui "le vicende del provvedimento cautelare successive all'ordinanza di rimessione, compresa la sua riforma in appello, non sono idonee a produrre effetti sul giudizio costituzionale. Per costante orientamento di

*questa corte, il giudizio incidentale di costituzionalità è autonomo rispetto al giudizio a quo, nel senso che non risente delle vicende successive all'atto di rimessione che concernono il rapporto dedotto nel processo principale, come previsto dall'art. 18 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. La rilevanza della questione deve quindi essere valutata alla luce delle circostanze sussistenti al momento dell'ordinanza di rimessione, senza che assumano rilievo eventi sopravvenuti";*

j) sulla non disapplicabilità da parte del giudice di un atto avente forza di legge anche quando è contestualmente sollevato incidente di costituzionalità:

j1) con peculiare riferimento alla domanda cautelare che trascende il limitato ambito di controllo diffuso di costituzionalità esercitabile a fini meramente cautelari dal giudice amministrativo: Cons. Stato, sez. V, ordinanza 13 giugno 2016, n. 2515, in *Foro amm.*, 2016, 1500 e oggetto della News US in data 14 giugno 2016 (la sollevata q.l.c. è stata poi accolta con sentenza Corte cost., 30 gennaio 2018, n. 10, in *Giur. cost.*, 2018, 137, con nota di TARLI BARBIERI e oggetto della News US in data 31 gennaio 2018);

j2) Cons. Stato, sez. V, ordinanza 21 ottobre 2014, n. 4809, in *Foro it.*, 2015, III, 102, con nota di ROMBOLI;

j3) nel senso, invece, che il dubbio sulla legittimità costituzionale di una norma sottoposta al vaglio della Corte integri il requisito del *fumus boni iuris* ai fini della concessione della tutela cautelare, Cons. Stato, sez. III, ordinanza 20 novembre 2014, n. 5343, in *Foro it.*, 2015, III, 85;

j4) per una fattispecie in cui è stata sostanzialmente disapplicata la norma senza dubitare della sua conformità alla Carta costituzionale, Cons. Stato, sez. II, 3 dicembre 2015, n. 2048/15, in *Foro it.*, 2016, III, 1;

k) in dottrina:

k1) sul requisito della rilevanza nell'incidente di costituzionalità: A. DI BLASI, *La "rilevanza" come applicabilità della legge o come influenza sulle sorti del giudizio principale: la riproposizione di una questione inammissibile*, in *Giur. cost.*, 2004, 1, 871-892; R. ROMBOLI, *In tema di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale per inadeguata motivazione della rilevanza*, in *Foro it.*, 2015, 9, 1, 2622-2623; S. CATALANO, *Valutazione della rilevanza della questione di costituzionalità ed effetto della decisione della Corte sul giudizio "a quo"*, in *Riv. Gruppo Pisa*, 2017, 2, 33; A. CERRI, *Considerazioni problematiche sulla "rilevanza indiretta" e sul "riscontro" del vizio di costituzionalità lamentato nella fattispecie concreta all'esame del giudice "a quo"*, in *Giur. cost.*, 2017, 4, 1519-1523;

- k2) sul rapporto tra fase cautelare del giudizio amministrativo e incidente di costituzionalità: N. PIGNATELLI, *Le "interazioni" tra processo amministrativo e processo costituzionale in via incidentale*, Torino, 2008, 248; A. PAVAN, *La tutela cautelare nel nuovo Codice del processo amministrativo*, Milano, 2010, 317 ss., il quale esamina anche il tema della rilevanza dell'incidente di costituzionalità quale fatto nuovo a legittimare un'istanza di revoca o modifica del provvedimento cautelare; A. VUOLO, *L'incidente di costituzionalità nella fase cautelare del processo amministrativo: nuovi orientamenti della Corte costituzionale*, in *Federalismi*, 2014, 11, 14;
- k3) sull'operatività dell'art. 55, comma 11, cod. proc. amm. nel processo d'appello: R. DE NICTOLIS, *Il secondo correttivo del codice del processo amministrativo*, in *Federalismi*, 17 ottobre 2012, spec. 20;
- k4) sul concetto di autonomo svolgimento nel processo costituzionale in via incidentale, S. STAIANO, *La vicenda del giudizio sulla legge elettorale: crisi forse provvisoria del modello incidentale*, in *www.rivistaaic.it*, 2014, 2, 1-2.